

B

17

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sezione Seconda



487/2000  
Nr. Reg. Ord.

Nr. 2952/1999 Reg. Ric.

nelle persone dei Signori:

Dott. SAVERIO CORASANITI	PRESIDENTE
Dott. PIETRO MOREA	COMPONENTE
Dott. LEONARDO SPAGNOLETTI	COMPONENTE, Rel.



ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2000;

Visto il ricorso n. 2952/1999 proposto dall'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE - COMITATO REGIONALE PUGLIESE COMITATO "CORATO CITTA' SANA" DE LEO GIUSEPPE TARANTINI MARISTELLA, rappresentati e difesi da Spallucci Avv. Luigi e Lamanna Avv. Giovanni;

*Leonardo Spagnoletti*

**CONTRO**

il Comune di Corato, rappresentato e difeso da Musci Avv. Michele;

**e nei confronti**

della Alcatel Italia S.p.a., rappresentata e difesa da Lo foco Avv. Fabrizio e Cassola Avv. Valter;

**e con l'intervento ad opponendum**

della Wind Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa da Agostinacchio Avv. Annalisa e Sartorio Avv. Giuseppe;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle autorizzazioni nn. 364/99 e 365/99 rilasciate dal Comune di Corato il 10.09.1999, per la realizzazione di impianti di stazione radio base per telefonia cellulare; nonché di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguenziale e presupposto;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corato e della Alcatel Italia S.p.a.;

Visto l'atto di intervento ad opponendum della Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Uditi l'avv. Giovanni Lamanna per i ricorrenti, l'avv. Sabrina Caldarola, in sostituzione dell'avv. Michele Musci, per il Comune di Corato, l'avv. Raffaele Daloso, in sostituzione dell'avv. Fabrizio Lofoco, per l'Alcatel Italia S.p.A., gli avv.ti Annalisa Agostinacchio e Giuseppe Sartorio per la Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Considerato che, nei limiti della sommaria delibazione consentita in sede cautelare, il ricorso non appare inammissibile (quantomeno con riguardo alla posizione delle persone fisiche che hanno proposto il ricorso collettivo) e risulta tutt'altro che sfornito di "fumus boni juris" con riferimento al primo e secondo motivo, dovendosi ritenere le opere assoggettate a concessione edilizia;

Ritenuto che sussistono i presupposti richiesti dal citato art. 21, ultimo comma, della Legge 1971, n.1034;

*Luca...*



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Seconda Sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Bari, 23 marzo 2000.

Presidente

*Saverio Corvino*

Estensore

*Leonardo Agusta*

UFFICIO IN SEGRETERIA

23 MAR. 2000

(L. 25 Legge 27 Aprile 1982 n. 136)



Il Collaboratore  
di Cancelleria  
*Ins. Domenico Antonino*

*[Signature]*

24 MAR. 2000

La presente è stata trasmessa a: *[Signature]* copia conforme  
*[Signature]*

Seconda dell'art. 87 del R.D. 17-8-1907 n. 642 richiamato  
all'art. 19 della legge 6-12-1971 n. 1034.



Il Collaboratore di Cancelleria  
*(Ins. Domenico ANTONINO)*